



LA GIUSTIZIA






La giustizia in letteratura
francese



Victor Hugo
"Le rachat social"
nei "Miserabili"



Émile Zola e il naturalismo
L'impegno politico nell'
Affaire
Dreyfus

La giustizia in letteratura
Latina

Orazio
Dalle "Satire"
Satira n°9, libro 1^

IL FASCISMO

LA FASE LEGALITARIA DELLA DITTATURA: la fine delle istituzioni liberali e il delitto Matteotti

Fra il 1922 e il 1925 il fascismo dovette consolidarsi al potere, attraverso i canali tipici del vecchio Stato liberale; solo con la fine del 1925 si potrà parlare di “regime fascista” con il venir meno dei diritti civili e con la costruzione dello Stato totalitario.

Mussolini, dopo essere stato incaricato di formare il governo, presentò la lista dei ministri a Vittorio Emanuele III presentando come collaboratori popolari, i democratico-sociali, uomini della destra storica, oltre, naturalmente, ad un folto gruppo di fascisti.

Frattanto il Partito Nazionale Fascista andava organizzandosi in partito di governo attraverso la creazione del *Gran Consiglio del Fascismo*, organo direttivo del partito, e la costituzione del gennaio 1923 della *Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale*, che inquadrava in un organismo paramilitare le ex squadre fasciste: se da un lato essa poteva preludere alla normalizzazione della situazione, dall'altro si sarebbe in seguito rivelata come la più grave minaccia per le opposizioni politiche.

Dopo che nell'aprile del 1923 il Partito Popolare assunse un atteggiamento critico nei confronti del governo, condizionando il suo appoggio alla fine delle violenze squadriste e al mantenimento del sistema elettorale proporzionale, Mussolini costrinse alle dimissioni i ministri popolari ed agì contemporaneamente e con successo per un avvicinamento al Vaticano, riuscendo così a rendere meno efficace l'opposizione popolare.

Furono questi i presupposti per l'introduzione della legge Acerbo, approvata dal Senato il 3 novembre del 1923, in cui venne stabilito che il partito di maggioranza relativa avrebbe ottenuto i due terzi dei seggi mentre il rimanente terzo sarebbe stato spartito proporzionalmente fra le rimanenti forze politiche. Il 25 gennaio 1924 venne sciolta la Camera e vennero indette le elezioni per l'aprile dello stesso anno.

Il Listone elettorale filogovernativo aveva al suo interno l'appoggio diretto non solo del Partito Fascista attraverso il Gran Consiglio del Fascismo e Mussolini, ma anche dei liberali Salandra e Orlando, acquisendo così quella valenza di prosecuzione diretta del patriottismo e del nazionalismo che avevano caratterizzato il primo dopoguerra.

Oltre al Listone che significativamente assunse come simbolo il fascio littorio, si presentarono liste di opposizione (i popolari, i socialisti unitari di Turati e Matteotti, i massimalisti e una minoranza di liberali capeggiati da Giolitti). In tutto il Paese era comunque pesante l'atmosfera di violenza e di intimidazione, e dell'inutilità della lotta, in quanto in un modo o nell'altro il Fascismo sarebbe rimasto al governo.

I risultati diedero infatti la maggioranza dei seggi al Listone, mentre le opposizioni risultarono ulteriormente frazionate: il 30 maggio 1924 il socialista Giacomo Matteotti pronunciò nella Camera una aperta denuncia delle gravissime irregolarità nello svolgimento delle elezioni e dei soprusi perpetrati. Dieci giorni più tardi Matteotti venne rapito e assassinato da squadristi direttamente legati agli ambienti del Viminale: dopo che il 16 agosto il suo cadavere fu rinvenuto nelle vicinanze di Roma, apparve subito chiara la responsabilità di Mussolini e dei suoi diretti collaboratori nella vicenda. Nonostante fosse l'ennesimo delitto, proprio la perpetrazione di una simile azione nel momento della normalizzazione aprì la più grave crisi che il Fascismo dovette superare per giungere alla completa conquista delle istituzioni.

Si ebbe infatti la decisa ripresa delle opposizioni che dopo la chiusura della Camera da parte di Mussolini, decisero di non partecipare più ai lavori della Camera sino al ritorno dell'Italia alla legalità e di ritirarsi, come affermò allora Turati, sull'Aventino delle loro coscienze.

Il sovrano si rifiutò di prendere qualsiasi iniziativa in merito e Mussolini poté così dare inizio alla controffensiva pronunciando un deciso discorso alla Camera in cui si assumeva la responsabilità di quanto accaduto e dichiarava che se il fascismo era stato un'associazione a delinquere, lui ne era il capo.

LA COSTRUZIONE DELLO STATO TOTALITARIO

Il 1925 fu l'anno della trasformazione delle istituzioni liberali in istituzioni tese verso lo Stato totalitario: Mussolini abbandonò la tattica patteggiatrice con i non fascisti per giungere al controllo monolitico del potere, che le "leggi fascistissime" del dicembre 1925 sanciranno.

Una serie di attentati contro Mussolini costituirono il pretesto per l'emanazione di tali leggi a cominciare da quella con la quale si definivano le nuove funzioni attribuite al capo del governo, ora nominato e revocato dal re e responsabile solo di fronte a lui delle scelte politiche attuate.

I ministri vennero così resi responsabili verso il sovrano ed il capo del governo, il quale provvedeva a proporre la nomina al sovrano; conseguentemente cessava la funzione essenziale del Parlamento, verso cui, secondo lo statuto albertino i ministri erano stati sino ad allora responsabili: il Parlamento non poté più determinare la caduta del capo del governo attraverso la sfiducia.

Venuta meno l'azione parlamentare, nel 1928 il Gran Consiglio del Fascismo diverrà l'organo istituzionale cui spetterà di proporre i nominativi dei ministri e del capo del governo.

Nella figura del duce si assommavano le cariche massime del governo e del Partito Fascista, e le due strutture tenderanno sempre più a coincidere, costituendo uno dei caratteri distintivi dello Stato totalitario.

Le "leggi fascistissime" prevedevano anche lo stretto controllo dell'opposizione interna attraverso una dura limitazione del diritto di associazione e conferendo al capo del governo il potere di sciogliere anche i partiti politici dell'opposizione.

A difesa di questa struttura repressiva, cui faceva riscontro una altrettanto capillare struttura volta all'organizzazione del consenso, venne posto il "Tribunale speciale per la difesa dello Stato", che fu indubbiamente uno degli strumenti più odiosi ed efficaci della dittatura e della sua attività e che contribuì non poco con la sua ombra minacciosa, a distogliere molti oppositori del regime da un'azione concreta contro di esso. Al principio quello del Tribunale speciale fu un lavoro di rottura rivolto a stroncare anche pubblicamente ogni opposizione organizzata, a liquidare definitivamente ogni residuo di lotta politica e di movimento popolare autonomo. In questo quadro si colloca il grande processo ("processone") contro Gramsci e il gruppo dirigente centrale del partito comunista, che si concluse con l'erogazione di centinaia di anni di carcere. Ma con i dirigenti comunisti erano colpiti dal terrorismo giudiziario del regime decine e decine di popolari. Anche se non si conoscono ancora tutti gli incartamenti racchiusi nei singoli fascicoli del Tribunale speciale, dai dati finora resi noti, relativi ai capi sommari dei diversi processi e delle sentenze, risulta abbastanza chiaramente il comportamento del nuovo regime nei confronti dell'avanguardia antifascista. D'altra parte l'insofferenza della popolazione nei confronti della dittatura – specialmente nei luoghi di lavoro e nei villaggi – appare piuttosto larga e al principio anche sufficientemente manifesta, in alcuni casi addirittura incontenibile. I primi processi, celebrati nel febbraio del '27, colpiscono cittadini isolati. Il fascismo, che non ha conquistato il Paese, si trova evidentemente di fronte un'Italia refrattaria, una resistenza molteplice capillare e spontanea, obbligata alla difensiva, che si concentra però attorno a certe forze e in certe regioni, cui la classe operaia e i ceti popolari daranno il contributo più alto. Nel 1928 sopraggiungono, e sono abbondantemente propagandate (al terrorismo giudiziario si aggiunge il terrorismo ideologico) le prime sentenze capitali. Nel giro di tre o quattro anni l'opposizione comunista ha ricevuto fortissimi colpi ed è passata alla clandestinità più rigorosa e circospetta, e colpi altrettanto gravi hanno subito la spontanea e diffusa opposizione popolare e le minoranze democratiche antifasciste.

Accanto al Tribunale speciale venne ampiamente sfruttato il confino di polizia, nei casi di dissenso meno palese.

Alla costruzione delle strutture totalitarie mirate al controllo del dissenso fece riscontro un'attività altrettanto forte nella organizzazione del consenso, attraverso istituzioni in parte tradizionali, come la scuola e l'università, in parte nuove, con organismi paramilitari. In particolare, l'Opera Nazionale Balilla doveva educare (attraverso parate militari, esercitazioni, lezioni) I "figli della lupa", bambini di sei - sette anni, I "balilla" fra gli otto e I quattordici, e infine gli "avanguardisti", dai quindici ai diciotto anni.

In realtà il regime accompagnava la preparazione degli allievi anche più adulti attraverso I GUF, ovvero I Gruppi Universitari Fascisti, mentre I docenti avrebbero dovuto far capo all'Accademia d'Italia, sebbene soprattutto negli ultimi due gradi vi fossero notevoli manifestazioni di "frontismo" spesso poi risolti in aperta opposizione al regime. Nel momento di massimo consenso per il regime questa organizzazione verrà ricompresa all'interno della GIL, Gioventù Italiana del Littorio.

La definitiva trasformazione delle istituzioni in uno Stato totalitario venne infine sanzionata con il nuovo sistema elettorale introdotto nel 1928, quando, definito il numero di deputati in 400, venne stabilito che il Gran Consiglio del Fascismo avrebbe scelto tra I nominativi indicati da enti morali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro, giungendo a comporre una lista che, se avesse ottenuto almeno la metà dei suffragi, sarebbe stata approvata in blocco. Non solo quindi le forme di rappresentanza facevano tutte capo al fascismo, ma si impediva qualsiasi forma di opposizione entro una forma plebiscitaria: alle elezioni del 24 marzo 1929 la lista unica venne naturalmente approvata.

IL QUINQUENNIO RIVOLUZIONARIO 1943-48

Dal 25 luglio 1943, data della caduta di Mussolini determinata dal voto contrario espressogli a maggioranza del Gran Consiglio del Fascismo, al 1° gennaio 1948, data dell'entrata in vigore della costituzione repubblicana, corre un periodo che Piero Calamandrei definisce "quinquennio rivoluzionario", perché in esso, dopo molti contrasti, si delinea il superamento dello statuto e, con l'aprirsi del processo di formazione della nuova carta, si attua la vera e propria rivoluzione costituzionale italiana.

Nel quinquennio considerato si distinguono quattro diverse fasi. La prima di esse va dal 25 luglio (quando il sovrano, dopo il voto del gran consiglio, convoca colui che è pur sempre il suo primo ministro e lo fa arrestare) all'8 settembre 1943 (data dell'armistizio con gli alleati e della fuga da Roma del re e della sua famiglia, compreso il principe ereditario). La seconda va dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944 (data della liberazione di Roma). La terza fase va dalla liberazione di Roma al 2 giugno 1946 (referendum istituzionale). L'ultima comprende il periodo costituente ed è conclusa dall'inizio della vita della costituzione.

Nella prima fase, sembra che il re riesca ad avviare positivamente il tentativo di restaurazione statutaria che lo ha visto coprotagonista del "colpo di Stato" del 25 luglio. Gli ambienti di corte si illudono di scindere la posizione politica e morale del sovrano da quella del duce, e Vittorio Emanuele 3°, contando di accreditare una propria irresponsabilità costituzionale per l'operato dei governi fascisti, scioglie la camera dei fasci e delle corporazioni promettendo di ricostituire in sua vece la camera elettiva entro quattro mesi dalla fine della guerra.

Il tentativo regio fallisce, dopo la fuga da Roma, per il precipitare della situazione politico - militare dell'Italia divisa in due e occupata da eserciti stranieri. Al nord, sotto la vincolante tutela tedesca, viene costituita la Repubblica sociale italiana. Al sud le istituzioni monarchiche sopravvivono fisicamente nella persona del sovrano. Dopo la dichiarazione di guerra alla Germania decisa dal governo regio, I governi alleati riconoscono al popolo italiano il diritto di decidere, a guerra conclusa, quale forma di governo esso voglia scegliere. I partiti antifascisti attivi nel sud attengono l'impegno

di Vittorio Emanuele a ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica e a nominare luogotenente generale del regno il figlio Umberto all'atto della liberazione di Roma. Questo impegno segna la capitolazione del vecchio sovrano e la sua rinuncia a cercare di ottenere una soluzione del problema politico italiano ancora nell'ambito dello statuto, giacché la luogotenenza così configurata non è in esso prevista e il ritiro di fatto di Vittorio Emanuele, non equivalente alla sua abdicazione, non consente all'erede di assumere le piene funzioni. La flessibilità della costituzione monarchica, che si spera inutilmente di poter forzare fino a farla sopravvivere alla caduta del fascismo, mostra a questo punto di non essere illimitata.

Con la liberazione di Roma Vittorio Emanuele 3° firma a Ravello il decreto di nomina del luogotenente. Si costituisce un nuovo governo, presieduto da Ivanoe Bonomi, che viene designato dal Comitato di liberazione nazionale (organo di governo provvisorio e di comando militare costituito a Roma prima dell'ingresso degli alleati e attivo in tutte le zone sotto controllo tedesco). Al governo partecipano ministri che rappresentano i partiti antifascisti. Esso fonda la costituzione provvisoria dello Stato destinata a dare l'avvio ai processi di formazione della nuova costituzione. Con tale decreto, infatti, si stabilisce che al termine della guerra e alla completa liberazione del territorio nazionale il popolo italiano sia chiamato ad eleggere a suffragio universale un'assemblea costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato; che fino a tale elezione luogotenente e governo si astengano dal compiere atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale; che il governo eserciti il potere legislativo mediante decreti sanzionati e promulgati dal luogotenente. Il regime costituzionale transitorio così stabilito è già fuori dallo statuto e, orientato com'è alla successiva fase costituente, può definirsi precostituente. Esso si protrae oltre la liberazione del nord (25 aprile 1945), e vede il riconoscimento, da parte del governo sedente a Roma, del ruolo di governo legittimo esercitato del Comitato di liberazione nazionale per l'Alta Italia nelle zone occupate dai tedeschi fra la data della loro resa e quella dell'ingresso degli alleati.

Nello stesso periodo, e in attesa della convocazione dei comizi elettorali per l'assemblea costituente ritardata da contrasti fra le forze politiche sui modi e le procedure da scegliere per formarla, viene istituito un organo assembleare non elettivo composto di membri di nomina governativa su designazione dei partiti, o scelti fra esponenti dell'antifascismo o appartenenti a diverse particolari categorie fra le quali i partigiani combattenti. Pur non essendo elettiva, questa assemblea, denominata consulta nazionale, assolve dignitosamente i compiti assegnatili dalla legge, che consistono nel dare pareri al governo sulle materie oggetto di provvedimenti legislativi di maggior peso, e particolarmente in materie elettorali, di bilancio e di imposte. In attesa dell'elezione della costituente, la consulta costituisce un organo di tipo parlamentare, che opera in sedute plenarie e suddivisa in dieci commissioni, svolgendo i suoi lavori dal 25 settembre 1945 al 9 marzo 1946.

Col decreto 16 marzo 1946 si decide di indire un referendum istituzionale, chiamando il popolo a pronunciarsi direttamente sulla forma monarchica o repubblicana dello Stato, e, insieme ad eleggere l'assemblea costituente incaricata di redigere il testo della nuova costituzione, vincolata, quanto alla forma predetta, dall'esito del referendum. Lo stesso decreto reca disposizioni sulla forma di governo provvisorio destinato a protrarsi durante i lavori della costituente: in caso di affermazione referendaria della monarchia, si prevede che continui il regime luogotenenziale, fino alle decisioni dell'assemblea in ordine alla struttura da dare alla forma monarchica dello Stato; in caso di affermazione della repubblica, si prevede che il presidente del consiglio assuma le funzioni di capo dello Stato, in attesa dell'elezione di un capo provvisorio dello Stato da parte dell'assemblea, destinato a restare in carica fino all'elezione del presidente della repubblica a norma della costituzione da redigere.

Mentre si preparano referendum e elezioni della costituente (a suffragio universale, maschile e femminile, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti e con rappresentanza proporzionale), Vittorio Emanuele 3° contravviene all'impegno di ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica all'atto della nomina del luogotenente, e compie un atto di rilievo politico – costituzionale

abdicando in favore del figlio, che in tal modo può per breve tempo (9 maggio – 2 giugno 1946) fregiarsi del titolo di re come Umberto 2°. L'atto di abdicazione contravviene alla costituzionalità provvisoria dello Stato italiano, in quanto contrasta con la rinuncia già formulata da Vittorio Emanuele ad esercitare qualsiasi prerogativa regia. L'assunzione al trono di Umberto contravviene alla costituzionalità formale regolata dallo statuto, in quanto contrasta con l'art. 22 che impone a ogni nuovo sovrano di prestare in presenza delle camere il giuramento di fedeltà alla legge fondamentale. L'abdicazione di Vittorio Emanuele, peraltro, viene consacrata in un comune foglio di carta bollata come semplice atto interno di famiglia, senza alcuna delle formalità che la prassi costituzionale richiede fin dai tempi di Carlo Alberto. Si spiega così come l'operazione possa essere definita da Togliatti, allora guardasigilli, "l'ultima fellonia dei Savoia".

Svoltosi il referendum (con esito favorevole alla repubblica) ed eletta la costituente, questa riunisce per la prima volta il 25 giugno e il 28 elegge il capo provvisorio dello Stato nella persona di Enrico De Nicola. Con questi atti si conclude la fase preconstituente e, cessata la monarchia, allontanata la dinastia sabauda, si apre la fase costituente vera e propria, destinata a concludersi il primo giorno del 1948 con l'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Titolo 1° RAPPORTI CIVILI

13. La libertà è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,

salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

27. La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla ri-educare del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

COMMENTO

La prima parte della Costituzione tratta dei diritti e dei doveri del cittadino.

Il 1° titolo, I rapporti civili, consta di 16 articoli che sono in sostanza approfondimenti del 2° articolo relativo ai diritti inviolabili dell'uomo. Si parte infatti dalla garanzia della libertà personale del cittadino per poi analizzare svariate situazioni in cui tale libertà si esplica.

La libertà personale consiste nella libera disponibilità della propria persona non solo nel senso attivo, cioè del poter fare, ma anche nel senso passivo, cioè dello escludere interferenze nella sfera della personalità. La libertà in questione tutela il singolo nei confronti del potere pubblico, non dei soggetti privati, e in particolare, per antica tradizione, dagli eventuali abusi del potere esecutivo (rif: Manzoni, fascismo). È per questo motivo che gli interventi giudiziari atti a restringere la libertà personale di un cittadino, devono sempre essere giustificati e avere un motivo valido per essere posti in atto.

La Costituzione italiana sancisce che, al fine di tutelare la libertà personale dell'individuo, non è consentito violarne né il domicilio (il luogo di residenza o quelli di lavoro non aperti al pubblico), né la corrispondenza o le comunicazioni personali; non gli si può impedire di spostarsi come meglio crede all'interno del Paese o all'estero, né di riunirsi pacificamente senza armi con altri cittadini, sia per ragioni momentanee, sia per periodi più lunghi in cui esso possa cooperare con altri cittadini per raggiungere una costruttiva meta comune.

Altro aspetto importante della libertà del singolo, in riferimento agli articoli 3 e 8, è il diritto di professare e di propagandare civilmente la religione in cui esso crede.

Ma la libertà di religione è sostanzialmente un sottoinsieme di una più ampia libertà che l'Italia, in quanto paese democratico, riconosce ad ogni suo cittadino: si tratta della libertà di esprimere il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto, l'arte o qualunque altro mezzo purché non si vada a ledere la libertà di altri cittadini o la pubblica decenza.

Nei regimi dittatoriali la libertà di stampa è una delle prime ad essere negata. In Italia ciò non deve succedere e proprio per evitare che anche all'interno dell'editoria si verificino condizionamenti politici o ideologici, nel 1981 è stata introdotta la normativa antitrust che deve in pratica evitare che un solo imprenditore possa arrivare a possedere, sia direttamente che indirettamente, un complesso di testate giornalistiche che gli assicurino una posizione dominante nel mercato editoriale.

Gli ultimi articoli del 1° titolo sono relativi al diritto alla difesa, al ricorso in giudizio e al tipo di pene applicabili al reo. Si afferma infatti che, in quanto libero, il cittadino ha il diritto di far valere pienamente le proprie ragioni, sia nell'accusa che, in particolare, nella difesa e che non può essere considerato colpevole prima che una sentenza definitiva lo definisca tale.

Nel caso in cui lo sia, resta pur sempre un cittadino e lo Stato deve impegnarsi affinché la pena impostagli non sia contraria al senso di umanità e tenda alla sua rieducazione. Per questo in Italia sono vietate la tortura e la pena di morte.

ALESSANDRO MANZONI

Dalla premessa alla “Storia della colonna infame” (1842)

“ Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati di aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d’aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de’ supplizi, la demolizione della casa d’uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s’innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un’iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell’attentato e della pena. E in ciò non s’ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile.”

“ Pietro Verri si propose di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura, facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione d’un delitto, fisicamente e moralmente impossibile. E l’argomento era stringente, come nobile e umano l’assunto. Ma dalla storia d’un avvenimento complicato, d’un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini, devono necessariamente potersi ricavare osservazioni più generali, e di un’utilità, se non così immediata, non meno reale.”

“ Una cattiva istituzione non s’applica da sé. Certo, non era un effetto necessario del credere all’efficacia dell’unzioni pestifere, il credere che Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora le avessero messe in opera; come dell’esser la tortura in vigore non era affatto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati, né che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero sentenziati colpevoli. Verità che può parere sciocca per troppa evidenza.

Noi abbiam cercato di metterla in luce, di far vedere che que’ giudici condannaron degl’innocenti, che essi, con la più ferma persuasione dell’efficacia dell’unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora com’ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d’ingegno, e ricorrere a espedienti, de’ quali non potevano ignorar l’ingiustizia. Non vogliamo certamente togliere all’ignoranza e alla tortura la parte loro in quell’orribile fatto: ne furono, la prima in’occasion deplorabile, l’altra un mezzo crudele e attivo, quantunque non l’unico certamente, né il principale. Ma crediamo che importi il distinguere le vere ed efficienti cagioni, che furono atti iniqui, prodotti da che, se non da passioni perverse? “

“ Se, in un complesso di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo, crediam di vedere un effetto de’ tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l’orrore e con la compassion medesima, uno scoraggiamento, una specie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l’indignazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di que’ fatti, e che pur nello stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l’orrore, e scompare la colpa; e, cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio ad esitare tra due bestemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla. Ma quando, nel guardar più attentamente a que’ fatti, ci si scopre un’ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell’azioni opposte ai lumi che non solo c’erano al loro tempo, ma

che essi medesimi in circostanze simili, mostraron d'averlo, è un sollievo il pensare che, se non seppe quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì essere forzatamente vittime, ma non autori.”

COMMENTO :

Nella concezione manzoniana esistono due diversi tipi di “male”. Uno è connesso con la natura, con la storia e quindi con il volere divino. Un male di questo genere non può essere controllato dalla mano dell'uomo ed è pertanto inevitabile; ne è un esempio lampante la peste che aveva afflitto Milano nel '600 e di cui il Manzoni fornisce un'ampia descrizione ne “I promessi sposi”.

Parallelamente però esiste un male direttamente connesso con l'uomo che deriva inevitabilmente dai suoi atti, siano essi in buona o in mala fede. Sempre nei “promessi” sono presenti numerosi esempi di queste differenti attitudini: Gertrude o don Rodrigo sono rappresentanti di quel gruppo di persone che fanno il male “per scelta”, ne derivano, quindi, un'ingiustizia volontaria e un male compiuto gratuitamente o assecondato da minacce e corruzione. Esiste però anche il caso opposto; ovvero il caso di persone che si adoperano per il bene di qualcuno e involontariamente ne causano il male: padre Cristoforo ne è un esempio eloquente; egli infatti, pensando di proteggere Lucia allontanandola dal borgo, finisce per consegnarla con le sue stesse mani alla malvagità della monaca di Monza.

Anche nell'ambito della giustizia esistono delle contraddizioni che sono sempre dovute alla volontà umana. Si può fare un'ulteriore distinzione fra la giustizia dei singoli e la giustizia delle istituzioni. Per quanto concerne la giustizia dei singoli, può essere considerato l'esempio della folla durante i tumulti di Milano (rif: **la folla verghiana di “libertà”**) che Manzoni giudica negativamente poiché segue una linea di condotta che spesso sconfinava nell'irrazionale e nel contraddittorio; infatti le reazioni della moltitudine si fondano spesso su imprevisti e contraddizioni, inspiegabili a rigor di logica; e se una volta, in preda alle passioni, la folla può giungere ad eccessi estremi di crudeltà, altre volte è capace di trovare in sé risorse di entusiasmo e di esaltazione collettiva per il bene.

Ma il tema assai più denso di significato sulla giustizia-ingiustizia dovuta all'operare delle istituzioni, è affrontato da Manzoni nella “Storia della colonna infame”. Il libro nasce come parte della prima edizione del capolavoro manzoniano che portava il titolo “Fermo e Lucia” ed era inserito nei capitoli sulla peste. Ne viene poi staccato e si presenta inizialmente come Appendice storica. Infine, nell'edizione del 1827 de “I promessi sposi”, la “Storia della colonna infame” non appare neanche in calce al romanzo perché Manzoni ne sta revisionando lo stile. L'opera riappare finalmente come appendice del grande romanzo solo nel 1842.

In questa narrazione storica che vuole dare conto dell'ingiustizia, della cecità dei giudici diretti dalla “passione”, si stacca e si mette in primo piano l'enorme dolore degli umili (coinvolti da altri umili) che ne furono vittime. Accusati, fatti a pezzi, spinti a cedere anche la personale dignità, nel calunniare se stessi e altri dietro vane speranze o promesse, Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, poveracci milanesi del Seicento nell'epoca della peste, si trovano, in una drammatica ricostruzione, che chiama in causa il vero storico, nell'unica capacità di ripetere: “*mi lasci giù...*”, “*V.S. dica quello che vuole che dica, lo dirò... quello che ho detto, l'ho detto per i tormenti...*”.

Ma la cessazione di quei tormenti non avverrà che con la morte, dopo l'orribile supplizio dell'esecuzione, e sarà accompagnata dalla vergogna, dall'edificazione della colonna infame, nel luogo dove sorgeva la casa del barbiere Mora. Nessun momento di compassione viene a turbare, in una deplorabile certezza, il cuore di chi è chiamato a decidere la sorte di quei poveretti: “volevano venir presto al dolore,” dice Manzoni “che dava loro un vantaggio pronto e sicuro: avevano furia”. E anche: “la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovar nuove strade, per iscarsare quella del diritto”.

Passione e compassione, così, si contrappongono. E il primo termine definisce dall'inizio la condotta presa nelle cose, faziosa, tendenziosa dei giudici "da cui il pubblico si aspettava la sua vendetta, se non la salute". Ed era un pubblico composto a sua volta, in prevalenza, da gente del popolo, come gli accusati. Una passione pervertitrice della volontà, un'ingiusta persuasione che porta all'esercizio della violenza. La compassione, invece, non ha posto, e il Manzoni si chiede come potesse essere assente, questo sentimento semplice, in coloro che giudicarono, la cui volontà "per mantenere l'inganno fino alla fine, dovette farsi gioco della probità e indurirsi alla compassione." Aggiunge poco dopo che "non è cosa ragionevole l'opporre la compassione alla giustizia, ma contro la violenza e la frode, la compassione è una ragione anch'essa." E il Manzoni, pur nella strenua lucidità della sua opera, mostra più volte di provarla. Così come non manca di mettere in evidenza l'applicazione di due pesi e due misure nel giudizio che colpisce gli umili untori, condotti dallo strazio ad una catena di menzogne, e nel trattamento di Don Giovanni de Padilla, figlio del comandante del castello di Milano, pur costretto al carcere e a lungo. Quest'ultimo, infatti, coinvolto dall'invenzione, dalla favola di chi aveva patito la tortura, verrà assolto.

L'indignazione, nel Manzoni, non è solo morale, ma comprende una sua partecipazione commossa di fronte alla sorte toccata agli umili, assorbiti nella favola, impigliati in quella rete di delazioni e invenzioni. L'insieme di questa storia di iniquità e violenza del potere, di vergogna e di dolore delle vittime, conferisce all'umana amministrazione della giustizia, smarrito ogni senso religioso, un che di orribilmente fragile e precario, Ma quel dolore e quei tormenti erano il frutto di una spinta inconscia che trapassava gli umili nella denuncia di altri loro pari, e che raggiungere i loro complici ed esecutori, pronti a rispondere ad una richiesta generale. Un'esigenza che pretendeva l'individuazione o la creazione dei colpevoli, in un flagello che devastava la città. La gente, molto spesso, in ogni tempo, dentro una tragica situazione, cerca cause in modo meccanico, rudimentale. Immagina un complotto feroce che gestisce l'economia della tragedia. E dunque afferrati, fabbricati, certificati dal processo con passione e malizia i colpevoli, la città si liberava della colpa, addossandola completamente alle vittime.

L'infernale sentenza aveva condotto all'ultimo, selvaggio supplizio di quei poveracci, per le strade di Milano. Fu stabilito che i condannati fossero "messi su un carro, fossero condotti al luogo del supplizio; tanagliati con ferro rovente, per la strada; tagliata loro la mano destra davanti alla bottega del Mora; spezzate l'ossa con la rota, e in quella intrecciati vivi, e alzati da terra; dopo sei ore, scannati; bruciati i cadaveri, e le ceneri buttate nel fiume; demolita la casa del Mora; sullo spazio di quella, eretta una colonna che si chiamasse infame; proibito in perpetuo di rifabbricare in quel luogo." Così, nell'orrore, si credeva di scacciare il male, di afferrare la colpa e di esorcizzarla, espellerla, di scaricarla con brutalità e GIUSTIZIA.

CESARE BECCARIA

Dal “Dei delitti e delle pene” (1764)

DELLA TORTURA

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso che egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutti rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. **Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità,** ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carneficine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugli innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per virtù, rispettano le leggi di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe essere tollerato nel decimottavo secolo. **Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale.** È egli forse un crociuolo? E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, sulle nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasmi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sacramento.

Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono I soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi, né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agli innocenti, non debbano probabilmente far cadere e l'innocente che teme e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giudizi* di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fra la tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente frivolo ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente.

Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi alla pena. Allora la risposta del reo è così necessaria come le impressioni del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento.

Ogni differenza fra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. È superfluo raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è era che non citi i suoi, ma né gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo respinge e lo spaventa. L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio di un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisionomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprissi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti I segni, per I quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso I quali non trovasi usata alcuna tortura che su I soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; queste dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia, abolita da uno de' più saggi monarchi d'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose.

La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la maggior parte dalla feccia delle nazioni, che sembrerebbero perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

Questa verità è finalmente sentita, benché confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono quest'infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talchè di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: *Io giudice dovea trivarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra I tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.*

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare.

La legge che comanda la tortura è una legge che dice: *Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.*

Dessi la tortura per discoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, perché sei reo, perché puoi essere reo, perché voglio che tu sii reo.*

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discoprire I complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare I complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se stesso non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto tormentar per l'altrui delitto? Non si scuopriranno I complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno, l'incertezza della loro sorte gli condanna da sé sola all'esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

PIERO CALAMANDREI

Dalla “Prefazione al Dei delitti e delle pene”

Capitolo 8°

Lo sfondo su cui si profila il sistema criminale del Beccaria è costituito da quella che il libro chiama la “inutile crudeltà”, la “fredda atrocità”, la “industriosa crudeltà”, la “inutile prodigalità di supplizi”, quale era ancora messa in pratica, da secoli, in quel tempo. Descrizioni particolari di quei supplizi, il Beccaria non ne dà: la sua concitata protesta si appaga di frasi generiche senza indugiarsi nei particolari, quasi a risparmiare al lettore il ribrezzo fisico di quelle macchine di tortura viste da vicino. Ma chi vada a ricercare in pagine meno concentrate e più documentate la descrizione dei particolari per così dire tecnici di questi tormenti, non può reprimere un senso quasi istintivo di incredulità: non par possibile che secoli che si celebrano come rinascita della civiltà umana abbiano potuto guardar con indifferenza questi orrori, e li abbiano lasciati arrivar senza ribellione ai tempi del Beccaria e del Parini.

C’era innanzi tutto, ancor prima che quelle macchine entrassero materialmente in funzione, il tormento della carcerazione preventiva e del processo; carcere segreto, senza limiti di durata, in sotterranei oscuri, ugualmente feroce per i condannati e per gli imputati che potevano anche essere innocenti; processo inquisitorio, basato su accuse segrete, nel quale il giudice, che diviene “nemico del reo”, “non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce e di far torto a quella infallibilità che l’uomo si arroga in tutte le cose”.

E come un episodio del processo, quasi si direbbe una formalità burocratica che lasciava impregiudicato il merito, doveva essere considerata secondo la definizione che ne davano i dottori, la tortura: la quale non era nel senso giuridico una pena, cioè una sanzione afflittiva applicata a chi già fosse riconosciuto reo di un delitto, ma una *quaestio* procedurale, un modo di ricercare la verità, allo scopo di decidere prima di tutto se l’imputato fosse colpevole o innocente.

Poi come conclusione del processo condotto con questi metodi, veniva la pena; ma in verità tra tortura e pena, se grande appariva la differenza di concetto per i dotti giudici, non passava sensibile differenza di dolore per i giudicati che non si intendevano di giurisprudenza. La tortura era talvolta così straziante, che produceva la morte dell’imputato ancor prima che si decidesse se era colpevole; e la pena per la studiata lentezza e varietà dei modi usati nell’infliggerla, gareggiava colla tortura; gli stessi ordigni erano ugualmente disposti a torturare gli inquisiti innocenti e a punire i condannati colpevoli.

Ma non meno raffinata era la varietà delle pene; nel sistema delle quali la morte, invece di apparire come il castigo più terribile, appariva come la desiderata fine di altri tormenti assai più crudeli coi quali si cercava di mantenere in vita il condannato e di prolungarne l’agonia per farlo soffrire di più. La pena capitale era comminata senza risparmio non soltanto per i delitti più gravi, ma anche per le più futili infrazioni.

Da un registro dei giustiziati milanesi che appartenne al Beccaria, è possibile, per l’indicazione del supplizio che accompagna ogni nome, farsi un’idea esatta delle pene usate in Milano tra il 1471 e il 1760; vi si legge: “squartato morto”, “arrostito vivo”, “decapitato”, “impiccato”, “bruciato”, “strusato a coda di cavallo”, “tratto a coda di cavallo e poi sospeso”, “tenagliato e coppato”.

In questa funebre processione di giustiziati hanno il loro posto anche gli untori, il cui supplizio è eternato dalla iscrizione latina allora apposta sulla “colonna infame” di manzoniana memoria:

“...excelso in plaustro- candenti prius vellicatos forcipe- et dextera mutelatos manu- rota infringi- rotaque intextos post horas sex iugulari- comburi deinde...- publicatis bonis- cineres in flumen proiici- senatus iussit...”.

Son passati più di tre secoli, e ancora non si può leggere questa epigrafe senza raccapriccio. In quei verbali di interrogatorio redatti con cancelleresca impassibilità nel processo degli untori o in cento altri contro le streghe, lo spasimo supplichevole degli inquisiti è ancora vivo e vicino a noi come fosse di ieri: non si regge fino alla fine la lettura di quelle pagine, dalle quali ancora agonizzanti voci umane domandano pietà.

Ma il vero enigma è quello dei giudici, giuristi e teologi, gente di fede e di pensiero, il fior fiore della civiltà del loro tempo: l'enigma di questi dottori che si compiacevano di dissertare in bel latino sui modi più efficaci per dosare I tormenti sul corpo degli inquisiti e con questo seriamente pensavano di servir la giustizia; di questi ecclesiastici che, in buona fede, condannavano al rogo le streghe e gli eretici, e con questo erano convinti di servire il vangelo.

Ma non era questa la cieca crudeltà subitanea scatenata dall'ira, la furia collettiva ed anonima delle rivoluzioni; era la meditata crudeltà individuale, alla quale Beccaria allude quando parla della “fredda atrocità”, studiata e pesata pacatamente e inferta col gusto dell'artista che sa il fatto suo, la crudeltà legalizzata delle persone per bene che si compiacciono di far soffrire i propri simili come di un dovere compiuto e si sentono in diritto di esecrare, anziché di compiangere, le loro vittime. È facile intendere come il sensibilissimo Beccaria, di fronte alla fredda impassibilità che trapela da frasi come queste, non potesse provare per questi giuristi, anche se grandissimi, altro che ripugnanza: questi intelletti senza pietà gli apparivano, come possono apparire anche a noi moderni, incomprendibili. E basta mettere a confronto la psicologia di questi giureconsulti, anche dei più grandi, con quella del Beccaria, per rendersi conto della profonda rivoluzione morale (di cui anche noi siamo figli) operatasi nel Settecento, così diverso e lontano dal Rinascimento, che fu anch'esso, nonostante I suoi splendori, un'età spietata.

Tra I briganti alla macchia e I giudici che sedevano nei tribunali era impegnata un'accanita gara per inventare supplizi sempre più spaventosi: e vincitori non par che fossero I briganti.

La ferocia era diventata così comune, che non commuoveva più: poiché come ammonisce il Beccaria “a misura che I supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che come I fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono...”.

GIOVANNI VERGA

Dalle “*Novelle Rusticane*“ : LIBERTA’ (1883)

(Verranno riportati soltanto alcuni passi fra I più significativi)

“ Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a gridare in piazza : - Viva la libertà !-

Come il mare in tempesta. La folla spumeggiava e ondeggiava davanti al casino dei *galantuomini*, davanti al Municipio, sugli scalini della chiesa: un mare di berrette bianche; le scuri e le falci che luccicavano. “

“ E il sangue che fumava ed ubbriacava. Le falci, le mani, I cenci, I sassi, tutto rosso di sangue! – Ai *galantuomini!*, ai *cappelli!* Ammazza! Ammazza! Addosso ai *cappelli!*”-

“ La gnà Lucia, il peccato mortale; se quella carne di cane fosse valsa a qualche cosa, ora avrebbero potuto satollarsi, mentre la sbrandellavano sugli usci delle case e sui ciottoli della strada a colpi di scure. Anche il lupo allorchè capita affamato in una mandra, non pensa a riempirsi il ventre, e sgozza dalla rabbia.”

“ Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! Tutti I *cappelli!* - Non era più la fame, le bastonate, le soperchierie che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente.”

“ E in quel carnevale furibondo del mese di Luglio, in mezzo agli urli briachi della folla digiuna, continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di Turchi. Cominciavano a sbandarsi, stanchi della carneficina, mogi, mogi, ciascuno fuggendo il compagno. Prima di notte tutti gli usci erano chiusi, paurosi, e in ogni casa vegliava il lume. Per le stradicciuole non si udivano altro che cani, frugando per I canti, con un rosicchiare secco di ossa, nel chiaro di luna che lavava ogni cosa, e mostrava spalancati I portoni e le finestre delle case deserte. “

“ Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. Si vedevano le camice rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone, verso il paesetto; sarebbe bastato rotolare dall’alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse.”

“ E subito ordinò che glie ne fucilassero cinque o sei, Pippo, il nano, Pizzanello, I primi che capitarono. Il taglialegna mentre lo facevano inginocchiare addosso al muro del cimitero, piangeva come un ragazzo, per certe parole che gli aveva dette sua madre, e pel grido che essa aveva cacciato quando glie lo strapparono dalle braccia. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto, dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate in fila come mortaletti della festa. Dopo arrivarono I giudici per davvero.”

“ Un processo lungo che non finiva più. I colpevoli li condussero in città, a piedi, incatenati a coppia, fra due file di soldati col moschetto pronto. Le loro donne li seguivano correndo...”

“ Il processo durò tre anni, nientemeno! Tre anni di prigionia e senza vedere il sole. Sicchè quegli accusati parevano tanti morti per la sepoltura, ogni volta che li conducevano ammanettati al tribu-

nale. Tutti quelli che potevano erano accorsi dal villaggio: testimoni, parenti, curiosi, come a una festa, per vedere I compaesani, dopo tanto tempo stipati nella capponaia.”

“ Li facevano alzare in piedi ad uno ad uno. –Voi come vi chiamate?- E ciascuno si sentiva dire la sua, nome e cognome e quel che aveva fatto. Gli avvocati armeggiavano fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco. I giudici sonnacchiavano dietro le lenti dei loro occhiali, che agghiacciavano il cuore.”

“ Il carbonaio, mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava : -Dove mi conducete?- in galera?- o Perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!...-“

Commento:

La Situazione Storica :

Nel centro agricolo di Bronte, situato alle pendici occidentali dell’Etna, dal 2 al 5 agosto 1860 scoppiò una violenta rivolta che ebbe anche aspetti di particolare efferatezza. Essa si inquadra in quel clima di radicali cambiamenti che si era creato in Sicilia con l’arrivo di Garibaldi e col suo proclama del 2 giugno che prometteva la divisione delle terre demaniali e sostanziali miglioramenti nelle condizioni di vita delle masse contadine. La mancata realizzazione di queste promesse provocò rivolte di varia entità e non solo a Bronte. Qui comunque I contadini erano incoraggiati nelle loro speranze dal partito dei “liberali” capeggiati dall’avvocato Niccolò Lombardo; la rivolta però sfuggì di mano ai capi politici, e si trasformò in furia omicida. (rif :**folla manzoniana**) Bixio giunse a Bronte – quando ormai la rivolta era nella fase declinante – con precisi intenti di repressione: fece imprigionare l’avvocato Lombardo, che gli si era presentato spontaneamente, e altri sei capi della rivolta, e istituì un tribunale di guerra che in poche ore- senza lasciare il tempo necessario alla difesa- emise cinque condanne a morte, e fra queste quella dell’avvocato Lombardo, che furono immediatamente eseguite.

Atteggiamento verghiano :

Nella valutazione della vicenda, Verga è ben consapevole dell’ingiustizia e della sopraffazione di cui sono vittime le plebi contadine, e nelle sue novelle ne ha denunciato un’ampia casistica. Ma è già approdato- I *Malavoglia* precedono di un anno questa novella – alla sconsolata conclusione che ogni tentativo di cambiamento è destinato al fallimento: l’assetto sociale, così come si è definito storicamente, gli si presenta come ordine naturale.

La violenza della plebe è vista come una sorta di elemento della natura, e per ogni atto di violenza è presentata una giustificazione o una motivazione. Questo non significa che Verga aderisca alla violenza : attraverso la focalizzazione del narratore ne mette in evidenza la primitività, ma l’autore ne conosce già in partenza l’inutilità. Proprio dalla consapevolezza dell’inutilità di questa violenza e di qualsiasi tentativo di cambiamento dell’esistente nasce la pietà – per I galantuomini, ma soprattutto per I villani – che è il motivo di fondo che conferisce a queste pagine la dolente solennità di una meditazione sulla vanità dell’agire umano, sulle speranze ingenuamente coltivate, (“ se avevano detto che c’era la libertà!...”). Ben presto, dopo l’esplosione di furore omicida, la vita riprende il corso di prima, e nulla è più tragico di questa normalizzazione che sancisce la ripresa della sopraffazione e l’inutilità di ogni tentativo di eliminarla. (“Tutti gli altri in paese erano tornati a fare quello che facevano prima” ; “ai carcerati ormai nessuno ci pensava più” ; “ I contadini ritornano a parlare tranquillamente dei loro affari coi galantuomini”.)

Ugo Foscolo
Dalle "Ultime lettere di Jacopo Ortis" (1817)

Jacopo, nel suo peregrinare per l'Italia, è giunto a Milano, capitale della Repubblica Cisalpina. Qui incontra l'anziano poeta Giuseppe Parini .

Lettera del 4 dicembre 1797

“ Forse questo tuo furore di gloria potrebbe trarti a difficili imprese; ma- credimi; la fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia; due quarti alla sorte; e l'altro quarto a' loro delitti . Pur se ti reputi bastevolmente fortunato e crudele per aspirare a questa gloria, pensi tu che I tempi te ne porgano I mezzi ? I gemiti di tutte le età, e questo giogo della nostra patria non ti hanno per anco insegnato che non si dee aspettare la libertà dallo straniero ? Chiunque s'intrica nelle faccende di un paese conquistato non ritrae che il pubblico danno, e la propria infamia. Quando e doveri e diritti stanno su la punta della spada, il forte scrive le leggi col sangue e pretende il sacrificio della virtù. E allora ? Avrai tu la fama e il valore di Annibale che profugo cercava per l'universo un nemico al popolo Romano ? – Né ti sarà dato di essere giusto impunemente. Un giovine dritto e bollente di cuore, ma povero di ricchezze, ed incauto d'ingegno quale sei tu, sarà sempre o l'ordigno del fazioso, o la vittima del potente. E dove tu nelle pubbliche cose possa preservarti incontaminato dalla comune bruttura, oh! Tu sarai altamente laudato; ma spento poscia dal pugnale notturno della calunnia; la tua prigione sarà abbandonata da' tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto sospiro. – Ma poniamo che tu superando e la prepotenza degli stranieri e la malignità de' tuoi concittadini e la corruzione de' tempi, potessi aspirare al tuo intento; di' ? Spargerai tutto il sangue col quale conviene nutrire una nascente repubblica? Arderai le tue case con le faci della guerra civile ? Unirai col terrore I partiti ? Spegnerai con la morte le opinioni ? Adeguerai con le stragi le fortune ? Ma se tu cadi tra via, vediti esecrato dagli uni come demagogo, dagli altri come TIRANNO. Gli amori della moltitudine sono brevi ed infausti; giudica, più che dall'intento, dalla fortuna; chiama virtù il delitto utile, e scelleraggine l'onestà che le pare dannosa; e per avere I suoi plausi conviene o atterrirla, o ingrassarla, e ingannarla sempre. E ciò sia. Potrai tu allora inorgogliuto dalla sterminata fortuna reprimere in te la libidine del supremo potere che ti sarà fomentata e dal sentimento della tua superiorità, e dalla conoscenza del comune avvilitamento ? I mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi. Intento tu allora a puntellare il tuo trono, di filosofo saresti fatto TIRANNO; e per pochi anni di possanza e di tremore, avresti perduta la tua pace, e confuso il tuo nome fr la immensa turba dei despoti. “

COMMENTO alla LETTERA DEL 4 DICEMBRE

Dinanzi all'assai degradato quadro storico e sociale della sua patria, Jacopo reagisce con un eroico impeto d'azione e desidererebbe sacrificare anche la sua vita pur di cambiare le cose.

Parini, più anziano e più saggio, gli mostra eloquentemente come l'azione rivoluzionaria sia irrimediabilmente destinata allo scacco. Jacopo viene subito disilluso riguardo al mito della purezza dell'eroe ,infatti , quando un conquistatore sostituisce la forza al diritto, impone la legge della violenza, e in un sistema del genere chi vuole agire politicamente deve rinunciare alla virtù ed è costretto ad adeguarsi ai metodi infami che dominano in quel contesto. Se è, quindi , impossibile agire politicamente in un paese come l'Italia, perché comporta l'usare la violenza e calpestare il diritto, si può cercare di combattere il dominio straniero dall'esterno; ma ciò è comunque molto difficile, come dimostra l'esempio di Annibale, che, sconfitto ed esule, cercava un popolo con cui allearsi per la rivincita contro Roma, senza riuscire a trovarlo, pur essendo un condottiero famoso e valoroso. Non resterebbe che tentare l'azione dall'interno, ma, comportandosi secondo giustizia, l'eroe pagherà un duro prezzo: diventerà lo strumento inconsapevole di un politico intrigante o sarà vittima dell'arroganza di un potente. Parini prosegue dicendo che, se anche per assurdo, l'eroe potesse superare questi ostacoli, il prezzo della fondazione di una repubblica sarebbe comunque troppo alto: essa implicherebbe una rivoluzione e quindi lo spargimento di sangue (come del resto ha già dimostrato la recente Rivoluzione francese). La rivoluzione, a sua volta esigerebbe la guerra civile, la violenza, le stragi , il soffocamento dei partiti e della libertà di opinione e anche attentati alla proprietà privata e finirebbe per sfociare fatalmente nella dittatura. Infatti, se a prezzo di tutto quanto enumerato in precedenza il giovane riuscirà ad instaurare una repubblica, inorgogliato dal successo, sarà tentato di imporre il proprio dominio personale e la democrazia involverebbe in una dittatura.

Dal "Carme" "Dei Sepolcri" (1807)

51 Pur nuova legge impone oggi I sepolcri
Fuor de' guardi pietosi, e il nome a' morti
Contende. E senza tomba giace il tuo
Sacerdote, o Talia, che a te cantando
55 Nel suo povero tetto educò un lauro
Con lungo amore; e t'appendea corone;
E tu gli ornavi del tuo riso I canti
Che il lombardo pungean Sardanapalo
Cui solo è dolce il muggito de' buoi
60 che dagli antri abduani e dal Ticino
lo fan d'ozzi beato e di vivande.
O bella Musa, ove sei tu ? Non sento
Spirar l'ambrosia indizio del tuo Nume,
Fra queste piante ov'io siedo e sospiro
65 il mio tetto materno. E tu venivi
e sorridevi a lui sotto quel tiglio
ch'or con dimesse frondi va fremendo
perché non copre, o Dea, l'urna del vecchio
cui già di calma era cortese e d'ombre.
70 Forse tu fra plebei tumuli guardi
Vagolando, ove dorma il sacro capo
Del tuo Parini ? A lui non ombre pose
Tra le sue mura la città, lasciva
D'evirati cantori allettatrice,
75 Non pietra, non parola; e forse l'ossa
col mozzo capo gl'insanguina il ladro
che lasciò sul patibolo I delitti.

Commento al passo dei “Sepolcri”

Nei primi versi, Foscolo fa riferimento ad una *nuova legge* riguardante I sepolcri. Si tratta di un reale provvedimento preso dal governo napoleonico nel 1804 che aveva anche avuto dei precedenti, sempre di carattere illuministico, durante il governo asburgico di Maria Teresa.

La legge di cui parla Foscolo è l’Editto di st. Cloud che ebbe reale applicazione in Italia solo a partire dal 1806; tale editto prescriveva, per questioni di igiene, che I morti fossero sepolti al di fuori della città (infatti, in precedenza essi erano seppelliti nei cortili delle chiese) e inoltre con il presupposto dell’uguaglianza tra gli uomini, imponeva anche che le tombe fossero tutte uguali.

Riprendendo questo avvenimento, Foscolo si riallaccia alla figura del poeta Giuseppe Parini il quale, morto nel 1799, era stato sepolto secondo norme di questo tipo. Ma la grandezza del poeta non è adatta ad una sepoltura così anonima, la sua salma non riposa all’ombra di un tiglio amico e la stessa Musa ispiratrice di Parini forse, non trovandolo, lo cerca fra le tombe plebee dei cimiteri suburbani. Infatti Parini, in obbedienza alle norme vigenti, fu sepolto nel campo comune di Porta Comasina, in cui però venivano gettati anche I cadaveri dei giustiziati. Perciò Foscolo, nei suoi versi, formula l’ipotesi estrema, attraverso un’eloquente immagine di stampo preromantico, che un ladro, la cui carriera delittuosa si è conclusa sul patibolo, insanguini le ossa del poeta col suo capo mozzato. Il Foscolo vuole qui mettere in evidenza come le norme sulle sepolture siano fondamentalmente ingiuste perché sconvolgono tutti I valori più sacri e impediscono che le tombe di uomini insigni esercitino la loro funzione di esempio civile

DANTE ALIGHIERI

Dal Canto VI° del “Paradiso”

1 “Poscia che Costantin l’aquila volse
 contr’al corso del ciel, ch’ella seguio
 3 dietro a l’antico che Lavinia tolse,
 cento e cent’anni e più l’uccel di Dio
 ne lo stremo d’Europa si ritenne,
 6 vicino a’ monti de’ quai prima uscio;
 e sotto l’ombra delle sacre penne
 governò ‘l mondo lì di mano in mano,
 9 e, sì cangiando, in su la mia pervenne.
 Cesare fui e son Iustiniano,
 Che, per voler del primo amor ch’I’ sento,
 12 D’entro le leggi trassi il troppo e ‘l vano.
 E prima ch’io a l’ovra fossi attento,
 Una natura in cristo esser, non piùe,
 15 Credea, e di tal fede era contento;
 Ma ‘l benedetto Agapito, che fue
 Sommo pastore, a la fede sincera
 18 Mi drizzò con le parole sue.
 Io li credetti, e ciò che ‘n sua fede era,
 Vegg’io or chiaro sì, come tu vedi
 21 Ogne contradizione e falsa e vera.
 Tosto che con la Chiesa mossi I piedi,

A Dio per grazia piacque di spirarmi
 24 L'alto lavoro, e tutto 'n lui mi diedi;
 E al mio Belisar commendai l'armi,
 Cui la destra del ciel fu sì congiunta,
 27 Che segno fu ch'I' dovessi posarmi.
 Or qui a la question prima s'appunta
 La mia risposta; ma sua condizione
 30 Mi stringe a seguitare alcuna giunta,
 Perché tu veggì con quanta ragione
 Si move contr'al sacrosanto segno
 33 E chi 'l s'appropria e chi a lui s'opponne.
 Vedi quanta virtù l'ha fatto degno
 Di reverenza; [...]

“ Ma ciò che 'l segno che parlar mi face
 fatto avea prima e poi era fatturo
 84 per lo regno mortal ch'a lui soggiace,
 diventa in apparenza poco e scuro,
 se in mano al terzo Cesare si mira
 87 con occhio chiaro e con affetto puro;
 chè la viva giustizia che mi spira,
 li concedette, in mano a quel ch'I' dico,
 90 gloria di far vendetta a la sua ira.

COMMENTO :

La figura centrale del canto è quella dell'imperatore Giustiniano al quale Dante-narratore concede la parola sin dall'inizio. Egli pronuncia un'ampia e solenne introduzione fatta per preannunciare la parte centrale del canto in cui sosterrà l'imprescindibile necessità dell'Impero romano la cui storia è ordinata e sviluppata dalla Provvidenza divina.

Emerge qui, infatti, la convinzione politica più importante di tutto il pensiero dantesco: attraverso le parole di Giustiniano, Dante fa una sintesi su tutta la storia dell'impero romano, insistendo sul fatto che tale istituzione, simboleggiata dall'aquila che vola per l'Europa, è fondamentale e continua. Perciò non ha importanza se la capitale ha cambiato sede o se si sono avvicendate molte dinastie. La presenza dell'Impero è giustificata da Dio che la riconosce come unica e in quanto tale, essa è una garanzia di pace.

Dopo la premessa, finalmente Giustiniano si presenta e precisa subito di essere stato Cesare (imperatore) in vita, ma di essere attualmente solo uno spirito e pertanto ora egli è solo Giustiniano. Lo spirito ricorda subito quello che fu il suo più grande merito: infatti, egli dice, per ispirazione divina, si impegnò a sfrondare quanto vi era di ormai superato nella legislazione romana, in quanto riferito ad usi e costumi del passato, e a togliere anche quanto di contraddittorio vi era nell'accumularsi delle disposizioni giuridiche col passare del tempo. Il risultato di tale opera fu il "Corpus iuris civilis" e Giustiniano insiste sul fatto che fu per volere divino che procedette a questa riforma del diritto adducendo come prova l'episodio della riconquista dell'Italia contro I Goti e della fondazione dell'esarcato di Ravenna. Infatti queste imprese erano state portate a termine dal solo generale Belisario al quale il cielo era stato estremamente favorevole così da dimostrare chiaramente che l'imperatore doveva dedicarsi solo all'opera di pace e giustizia, cioè all'opera legislativa.

Dopo aver proceduto all'enumerazione delle tappe più importanti della vita dell'Impero, Giustiniano giunge infine ad un punto essenziale che costituisce la prova tangibile che l'Impero è un'istituzione riconosciuta da Dio.

Tutte le imprese compiute dall'aquila fino al principato di Augusto e tutte quelle che avrebbe compiuto nel futuro in tutto il mondo, sottomesso per volontà divina all'impero, diventano cosa da poco se si guarda, con mente priva di pregiudizi e di passioni, ciò che essa compì in mano di Tiberio; perché in mano di costui la giustizia divina gli concesse la gloria di vendicare, con il sacrificio di Cristo, l'ira divina per il peccato di Adamo. Sono visibili qui alcuni aspetti fondamentali del pensiero medievale in genere e di Dante in specie. Tutta la storiografia del Medioevo considerava la storia dell'umanità come facente perno sulla Redenzione: il sacrificio di Cristo è quindi il centro ideale di questa storia. La morte di Cristo poi, sanzionata dall'autorità imperiale attraverso il suo legato, Ponzio Pilato, conferma solennemente la legalità e la legittimità dell'Impero universale, come Dante stesso afferma perentoriamente nel *De monarchia*. Egli infatti scrive: "Se dunque la passione di Cristo non fosse avvenuta in seguito a giudizio di giudice ordinario, la pena che lo colpì non sarebbe stata una punizione. E giudice ordinario non poteva essere se non chi aveva giurisdizione su tutto il genere umano, perché tutto il genere umano fu punito allora nella carne di Cristo...E Tiberio Cesare, di cui Pilato era vicario, non avrebbe avuto giurisdizione su tutto il genere umano se l'Impero Romano non fosse stato di diritto."

ORAZIO

Dalle "SATIRE"

Satira n° 9 Libro 1

vv. 35-41 e vv.74-78

35 Ventum erat ad Vestae, quarta iam parte diei
 Praeterita, et casu tum respondere vadato
 Debebat; quod ni fecisset, perdere litem.
 "Si me amas" inquit, "paullum hic ades". "Inteream, si
 aut valeo stare aut novi civilia iura;
 40 et propero quo scis" . "Dubius sum, quid faciam" inquit,
 "Tene relinquam an rem". [...]

Casu venit obvius illi
 75 Adversarius et " Quo tu, turpissime?" magna
 Inclamat voce, et "licet antestari?" Ego vero
 Oppono auriculam. Rapit in ius: clamor utrimque,
 Undique concursus. Sic me servavit Apollo.

TRADUZIONE

Eravamo giunti nei pressi del tempio di Vesta, la quarta parte del giorno era già trascorsa (circa le dieci del mattino) e per caso in quel momento, quello doveva comparire in tribunale dal momento che aveva versato la cauzione; se non l'avesse fatto, avrebbe perso la cauzione. Allora disse: "Per piacere assistimi qui un momento". "Possa io morire se ho la forza di stare in piedi o se io m'intendo di diritto civile: e poi ho fretta di andare dove sai" . "Non so che cosa debba fare, se lasciar perdere te o il processo".

Per caso il suo avversario gli va incontro e gli esclama a gran voce: "Dove credi di andare pezzo di canaglia?" e a me : "Puoi farmi da testimone?". Io naturalmente gli porgo l'orecchio. Lo trascina in tribunale. Grida da una parte e dall'altra. Folla che arriva da ogni parte. È così che Apollo mi ha salvato.

COMMENTO

Nonostante Orazio non sia un autore che si occupa sistematicamente di diritto e di legge, possiamo comunque trovare alcuni riferimenti alle abitudini che caratterizzavano le procedure dei tribunali nel periodo del principato; in particolare, Orazio prende in considerazione tale situazione nell'ambito della nona satira del primo libro dove, narrando in prima persona, l'autore parla di un seccante personaggio che lo avvicina per poter avere una sorta di raccomandazione al fine di entrare nel circolo di Mecenate.

Durante il fastidioso dialogo, l'individuo si trova a dover comparire in tribunale e Orazio presenta la vicenda utilizzando alcune parole significative del *sermo* giuridico.

Il verbo RESPONDERE significa "comparire in giudizio" e VADATO è una forma contratta che esplicitata sarebbe VADIMONIO DATO (ablativo assoluto); si tratta di un'espressione del linguaggio giuridico indicante il versamento di una cauzione come garanzia della propria presenza in tribunale al momento del processo.

Nella frase "*quod ni fecisset, perdere litem*", "la parola LITEM può essere interpretata come "cauzione" e non come "causa", in quanto se una delle due parti interessate era assente al processo, il dibattito della causa non poteva svolgersi e si doveva attendere un'altra convocazione.

Mentre solo in caso di perdita della cauzione si intentava un secondo processo in cui, se uno dei due contendenti fosse stato latitante, il pretore avrebbe aggiudicato la causa alla parte presente.

Pertanto, essendosi trattato del primo processo, l'avversario del "seccatore" non avrebbe vinto la causa se quest'ultimo fosse stato assente ma anzi, si sarebbe dovuto ripresentare per un'altra udienza: si spiega così la veemenza con cui l'avversario, sopraggiunto in seguito, aveva trascinato in tribunale l'importuno compagno di Orazio.

La frase "*paullum hic ades*", significa: assistimi qui un momento. Hic sta per "in tribunale". Il seccatore vorrebbe infatti che Orazio lo assistesse moralmente durante il processo, fornendogli suggerimenti e consigli e fungendo così da suo *advocatus* (si deve tenere presente che il difensore vero e proprio era il *patronus*). La risposta di Orazio alla proposta del seccatore è molto energica: *inteream, si aut valeo stare aut novi civilia iura*. L'espressione "valeo stare" significa "ho la forza di stare in piedi"; infatti nei tribunali era obbligatorio stare in piedi in presenza dei giudici e i processi duravano tutt'altro che un momento, come ha tentato di minimizzare il seccatore.

Nella parte finale sopraggiunge l'avversario del seccatore che con tono perentorio chiede "*Quo tu turissime?*", ovvero: dove vai mascalzone?. Qui subentra un'altra particolarità dei processi romani, infatti chi non si presentava in tribunale alla causa in cui era implicato poteva, se rintracciato, esservi trascinato a forza con la cosiddetta *manus iniectio*, e poiché per compiere questo era necessario un testimone, l'*adversarius* chiede qui la testimonianza di Orazio stesso con la rituale formula *licet antestari?* ("posso prenderti come testimone?"). Questa si proferiva toccando il obo dell'orecchio destro della persona cui ci si rivolgeva. Per questo Orazio si affretta a porgere l'orecchio: non gli par vero potersi finalmente liberare del seccatore e, nel contempo, di potersi prendere una rivalsea nei suoi confronti.